

Il visto di conformità: ultimi chiarimenti

Numero :	40/2010
Gruppo :	IVA
Oggetto :	IL VISTO DI CONFORMITÀ
Norme e prassi :	COMUNICATO STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 24 FEBBRAIO 2010; DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE NUMERO 164 DEL 31 MAGGIO 1999; NOSTRA CDG NUMERO 09 DEL 19 GENNAIO 2010.

Sintesi

Con **comunicato stampa datato 24 Febbraio 2010**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un'importante chiarimento in merito al visto di conformità, affermando quanto segue: *"In considerazione dell'alto numero di richieste di informazioni e precisazioni che continuano a pervenire alle Direzioni regionali, l'Agenzia delle Entrate precisa che tutti i soggetti richiedenti, purché in possesso dei requisiti previsti, saranno iscritti nell'elenco centralizzato dei soggetti abilitati all'apposizione del visto di conformità **a decorrere dalla data della comunicazione.**"*

Le Entrate hanno fornito anche un'ulteriore delucidazione: se la **documentazione trasmessa a supporto della comunicazione dovesse risultare incompleta**, la Direzione Regionale **non annullerà l'iscrizione ma si limiterà a chiedere l'integrazione**. Il successivo perfezionamento della documentazione non comporta modifiche della data di inserimento nell'elenco informatizzato.

Le Direzioni Regionali hanno l'onere di **comunicare l'avvenuta iscrizione nell'elenco informatizzato oppure il motivo dell'eventuale mancato inserimento**.

Gli argomenti

1. PREMessa
2. I SOGGETTI CHE POSSONO APPORRE IL VISTO DI CONFORMITÀ
3. ADEMPIMENTI PER POTER APPORRE IL VISTO DI CONFORMITÀ
4. LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
5. IL COMUNICATO STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 24 FEBBRAIO 2010

Premessa

L'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, stabilisce che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, sono tenuti a richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In alternativa, per i contribuenti soggetti al controllo (articolo 2409-bis del codice civile), viene stabilito che la dichiarazione potrà essere sottoscritta da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile, i quali devono così attestare l'esecuzione dei controlli previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

I soggetti che possono apporre il visto di conformità

Possono apporre il visto di conformità previsto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 78 del 2009:

- ◆ **i responsabili dell'assistenza fiscale (c.d. RAF) dei CAF-imprese**, ai sensi dello stesso comma 1, lettera a), dell'articolo 35;
- ◆ gli iscritti negli albi dei **dottori commercialisti e degli esperti contabili** e in quelli dei **consulenti del lavoro**, ai sensi del comma 3 dell'articolo citato;
- ◆ gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di **periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura** per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, anch'essi ai sensi del comma 3 dell'articolo citato.

Adempimenti per poter apporre il visto di conformità

I soggetti interessati all'iscrizione nell'elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità devono inviare un'apposita comunicazione alla Direzione Regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale, indicando tutta una serie di dati esposti nella nostra CDG numero 9 del 19 Gennaio 2010.

Alla comunicazione devono essere allegati:

- ◆ la copia conforme della polizza assicurativa (articolo 22 del Decreto Ministeriale numero 164 del 1999);
- ◆ la dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza;
- ◆ la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti, elencati dall'articolo 8, comma 1, dello stesso Decreto numero 164.

**La risposta
dell'Agenzia delle
Entrate**

La Direzione Regionale competente, una volta ricevuta la documentazione trasmessa da parte del soggetto interessato, verifica la sussistenza di tutti i requisiti richiesti.

Se risulta che tutti i requisiti richiesti siano stati soddisfatti, il professionista viene iscritto nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità dalla data di presentazione della comunicazione. A decorrere da tale data il professionista può prestare assistenza fiscale.

**Il comunicato
stampa
dell'Agenzia delle
Entrate del 24
Febbraio 2010**

L'Agenzia delle Entrate, in data 24 Febbraio 2010, ha diffuso un comunicato, con il quale ha precisato che tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta per apporre il visto di conformità, purché in possesso dei requisiti previsti, verranno inseriti nell'elenco centralizzato dei soggetti abilitati all'apposizione del visto di conformità **a partire dalla data della comunicazione.**

Nell'ipotesi in cui la documentazione presentata dal soggetto che intende apporre il visto di conformità risulti incompleta, ne verrà richiesta l'integrazione ed in questo caso la decorrenza di inserimento nell'elenco non varia se la documentazione viene perfezionata successivamente.

In pratica le dichiarazioni Iva 2010, secondo quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate, possono già essere trasmesse con il visto di conformità prima di ricevere la conferma dell'iscrizione, a condizione che il soggetto abilitato ad apporre il visto abbia già presentato richiesta a mano o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.



Le Entrate invitano i soggetti a prestare molta attenzione al fatto che eventuali **clausole aggiuntive di appendice alla polizza conservino la decorrenza di efficacia originaria della stessa** (a copertura del rischio per l'apposizione del visto).

Viene precisato altresì che le polizze assicurative, nel definire il rischio coperto, non devono circoscrivere la copertura a un solo modello di dichiarazione. I professionisti, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo numero 241 del 1997 e dal Decreto Ministeriale numero 164 del 1999, sono autorizzati ad apporre il proprio visto su tutti i modelli di dichiarazione e non solamente su quello Iva e pertanto le polizze assicurative non devono limitare la copertura a un solo modello di dichiarazione ma essere estese a tutti i modelli.

Le Direzioni Regionali avranno l'onere di comunicare l'avvenuta iscrizione nell'elenco informatizzato oppure il motivo dell'eventuale mancato inserimento.